

N. 1160 di repertorio N. 1010 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA PER ADEGUAMENTO STATUTO DEL "CENTRO

PISANO DI CULTURA PERMANENTE - UNI.DE.A. a.p.s."

PER ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue.

Il giorno dodici del mese di Ottobre

12 Ottobre 2022

In Pisa presso la sede dell'Associazione di cui infra, via Be-

nedetto Croce numero trentaquattro

alle ore sedici e minuti trentacinque

16:35

Innanzi me, dott.ssa Margherita CACCETTA, Notaio in Cascina,

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa

E' PRESENTE:

- POMICINO Angelo nato in Serravalle di Chienti (MC) il

28/01/1946 (ventotto gennaio millenovecentoquarantasei)

Codice fiscale PMCNGL46A28I661V, domiciliato per la carica

presso la sede dell'associazione di cui infra, il quale inter-

viene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presi-

dente dell'associazione riconosciuta denominata "Centro Pisano

di Cultura Permanente -UNIVERSITA' DEGLI ADULTI A.P.S." con

sede in Pisa, via Benedetto Croce 34 (trentaquattro), iscritta

presso il Registro delle persone Giuridiche presso la Prefet-

tura di Pisa, codice fiscale 00855360509, il quale interviene

Registrato

a Pisa

il 17 ottobre 2022

n. 10442

Serie IT

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (articolo 5 comma 9 lettera i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (articolo 5 comma 11 lettera k).

L'associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento di persone che hanno interesse nella divulgazione della cultura e dei suoi molteplici aspetti e costituisce un punto d'incontro degli iscritti per una più ampia socializzazione del sapere.

2.2 A tale fine compie studi e ricerche nel campo delle scienze e ricerche nel campo dell'educazione e organizza corsi, seminari, convegni e conferenze su argomenti di: letteratura, lingue straniere, storia, medicina, laboratori di attività manuali, informatica ed altri disparati argomenti di interesse degli associati nonché gite turistico-culturali.

Tali attività rientrano tra quelle previste dalla legge e sono

coerenti con lo scopo e le finalità prevista dallo statuto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Articolo 3 - Soci

3.1 L'Associazione si compone di soci fondatori, di soci ordinari, di soci straordinari e di soci sostenitori.

1) I soci fondatori sono coloro che parteciparono alla nascita del C.P.C.P. il 3 novembre 1983;

2) I soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione;

3) I soci straordinari sono coloro che si mettono a disposizione dell'Associazione al fine di garantire gratuitamente l'espletamento di determinati servizi;

4) I soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota sociale, versano all'Associazione un contributo una tantum.

Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze, sempre nei limiti di cui all'art. 35 terzo comma del Codice del Terzo Settore.

Le persone giuridiche e gli Enti aventi atto costitutivo e, oppure, statuto coerenti con lo scopo di cui all'articolo 2, qualora sia accolta la loro formale richiesta di associarsi, assumono lo status di Centri Associati.

#### Articolo 4 - Ammissione

4.1 L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dietro richiesta della persona o del legale rappresentante dell'Ente interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli Associati.

4.2 Può essere socio ordinario chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, etnia, professione e stato fisico. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio

Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al Presidente;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute purché autorizzate e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- 1) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- 2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

3) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### Articolo 5 - Dimissione ed esclusione

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;

2) per esclusione, quando esistano gravi ragioni, su decisione presa dal Collegio dei Probiviri senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio e attesa la ratifica del provvedimento da parte dell'Assemblea dei soci;

3) per rinuncia, da parte di coloro che nel corso dell'anno non manifestano la volontà di concorrere nell'attività dell'Associazione;

4) per morte.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### Titolo II

Amministrazione

Articolo 6 - Presidenza dell'Associazione

6.1 L'Associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, che è anche Presidente dello stesso; in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente, anche questi eletto dal C.D., o da un membro del Consiglio Direttivo nell'occasione delegato dal Consiglio medesimo.

6.2 Il Presidente può essere coadiuvato da due Coordinatori entrambi da lui nominati.

6.3 Il Coordinatore del Comitato Scientifico è responsabile dell'elaborazione della proposta di piano annuale di attività dell'Ente.

6.4 L'altro Coordinatore svolge la funzione di coordinamento dei Centri Associati nella realizzazione delle attività promosse dall'Associazione.

Articolo 7 - Consiglio direttivo

7.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, compreso il Presidente.

7.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo saranno invitati anche i soci fondatori a titolo consultivo, senza diritto di voto e tutti coloro che il Consiglio Direttivo riterrà di invitare per la miglior conduzione dell'Associazione.

Articolo 8 - Durata del mandato sociale

8.1 La durata del mandato del Presidente, del Vice



Presidente e dei membri del Consiglio è di tre anni. I membri uscenti sono sempre rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

#### Articolo 9 - Sostituzione del Consigliere

9.1 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

9.2 Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione nominando il primo della lista dei candidati votati ma non eletti.

9.3 Le funzioni del Consigliere nominato in tal modo dal Consiglio cesseranno alla data in cui doveva cessare il mandato del Consigliere che egli ha sostituito.

#### Articolo 10 - Poteri del Consiglio

10.1 Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell'Associazione e per fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 33. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai



terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Articolo 11 - Deleghe amministrative

11.1 Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche estranea all'Associazione, l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.

11.2 Il Consiglio nomina il Segretario ed eventuale Tesoriere Economico dell'Associazione scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso.

#### Articolo 12 - Deliberazioni del Consiglio

12.1\* Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta all'anno, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.

12.2 Il Consiglio delibera validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente.

#### Articolo 13 - Validità delle decisioni

Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.

#### Articolo 14 - Trascrizione delle decisioni

14.1 Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.

14.2 Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli

originali quando portano la firma del Presidente e del  
Segretario.

#### Articolo 15 - Direttore

15.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore scegliendolo  
anche fra i suoi membri.

15.2 Non vi è incompatibilità tra la carica di Direttore e  
quella di Presidente del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 16 - Funzioni del Direttore

Spetta al Direttore:

a) provvedere a dare esecuzione agli atti di  
amministrazione ordinaria dell'Associazione;

b) provvedere, sentito il parere vincolante del Consiglio  
Direttivo, all'assunzione e licenziamento del personale e a  
tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e  
collaborazione;

c) provvedere al funzionamento di tutta l'organizzazione  
relativa all'attività didattica.

#### Articolo 17 - Gratuità delle cariche sociali

Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.

#### Articolo 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) un fondo patrimoniale di Euro 20.000 (ventimila);

b) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non  
siano erogate;

c) ogni altro bene immobile e mobile acquisito

dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari.

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Articolo 19 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali versate annualmente dai soci;
- b) contributi versati una tantum dai soci sostenitori;
- c) sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato e da Enti pubblici o privati sotto riserva di destinazione speciale imposta da tali sovvenzioni e contributi;
- d) liberalità tra vivi e mortis causa che l'Associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla Legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
- e) proventi derivanti da corsi e seminari residenziali e non residenziali, da ospiti residenti per convegni o attività di studi, ricerche e tirocinio, da dipendenti della Pubblica Amministrazione in servizio di missione per attività didattiche ed educative e da studenti e laureati impegnati in

attività di specializzazione temporaneamente ospiti nelle case

dell'Associazione medesima;

f) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo

patrimoniale;

g) remunerazione, compensi e proleggi percepiti per i

servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;

h) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad

incrementare il patrimonio;

i) proventi derivanti da raccolta fondi e da attività

diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

j) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme

legislative in materia di associazioni di promozione sociale e

compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

#### Articolo 20 - Rimborsi di spesa

Il rimborso spese, non forfettario, verrà autorizzato dal

Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'art. 4.2

lettera g.

#### Articolo 21 - Lavoro dipendente dei soci

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavori autonomo o di altra natura, anche dei

propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento delle attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività

non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del

5% del numero degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### Articolo 22 - Contabilità

22.1 Libri obbligatori sono: il libro giornale, il libro degli inventari, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, il libro delle Assemblee, il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo, il libro dei volontari, il libro dei soci, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

22.2 L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto, viene approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

#### Articolo 23 - Collegio dei Revisori dei conti

23.1 Si provvederà alla composizione di tale organo statutario qualora espressamente previsto dalle norme di legge in vigore o a richiesta dell'Assemblea.

23.2 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri più due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra i non soci di cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei conti.

23.3 Esso dura in carica tre anni.

23.4 Tali membri sono rieleggibili.

23.5 I Revisori dei conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'Ente; esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea.

23.6 Essi possono anche assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 23 bis - Organo di Controllo

a) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;

b) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;

c) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

d) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Articolo 24 - Comitato Scientifico

24.1 Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, l'Assemblea può eleggere un Comitato Scientifico composto da cinque membri, di cui uno è il Coordinatore nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

24.2 I cinque membri sono scelti tra persone anche non appartenenti all'Associazione.

24.3 Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

24.4 Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio Direttivo.

24.5 Esso elabora la proposta del piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio



Direttivo.

24.6 I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

#### Articolo 25 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea; anche tra persone estranee all'Associazione. Tali membri sono rieleggibili. Ad essi saranno sottoposte tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

### Titolo III

#### Assemblea

#### Articolo 26 - Rappresentanza

26.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

26.2 Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona da questi debitamente autorizzata.

#### Articolo 27 - Convocazione

27.1 L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e

seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Presidente ha facoltà di dare avviso anche a mezzo stampa locale, notiziario interno, a mezzo affissione di avviso nell'albo dell'Associazione (bacheche), da effettuarsi venti giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

• Articolo 28- Presidenza

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute da un socio eletto dall'Assemblea stessa, la quale nomina anche un Segretario.

Articolo 29 - Deliberazioni

29.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza, metà più uno degli associati, e in seconda convocazione, trascorsa almeno un giorno dalla prima, con la partecipazione di almeno un ventesimo degli aventi diritto, e delibera con il voto favorevole, metà più uno, dei presenti.

29.2 Per modificare l'Atto costitutivo e/o lo Statuto occorre l'Assemblea straordinaria che è validamente costituita in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza,

metà più uno degli associati, e in seconda convocazione, trascorsa almeno un giorno dalla prima, con la partecipazione di almeno un ventesimo degli aventi diritto, e delibera con il voto favorevole, metà più uno, dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### Articolo 30 - Trascrizione delle decisioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

#### Articolo 31 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

2. delibera sull'esclusione degli associati;

3. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

5. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

7. elegge il Presidente e il Segretario di seduta;

8. approva il bilancio preventivo e consuntivo;

9. ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo;

10. elegge i membri del Consiglio Direttivo scelti fra i soci fondatori, ordinari e straordinari;

11. nomina i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

12. delibera le eventuali adesioni dell'Associazione ad Associazioni e Federazioni che perseguono scopi simili.

#### Articolo 32 - Assemblea straordinaria

Le modifiche statutarie, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le previste maggioranze qualificate.

#### Articolo 33 - Attivi di Bilancio

33.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

33.2 L'avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo deve essere reinvestito nelle attività statutarie dell'anno successivo se non diversamente previsto dalla legge.

#### Articolo 34- Scioglimento

34.1 In caso di scioglimento, quale ne sia la causa,

l'Assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 31, comma 2, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione.

34.2 Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

#### Articolo 35 - Devoluzione dell'attivo

35.1 L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'Assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 29.2, con previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale oppure in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs 117/2017.

L'individuazione dell'ETS potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza (articolo 9 del D.lgs. 117/2017 e C.M. n. 20 del 27/12/2018).

#### Articolo 36 - Divieto di ripartizione dell'attivo tra i soci

36.1 In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo anche durante la vita nell'Associazione.

**Articolo 37 - Norma di rinvio**

37.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to Pomicino Angelo

F.to Margherita Caccetta Notaio (segue impronta del sigillo)